Credito imposta “Ricerca e sviluppo”: dal 2023 aliquote ridotte

Dallo scorso 1° gennaio sono operative le **nuove aliquote** del credito d’imposta per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 1 commi 198-209 della L. 160/2019, come modificato, da ultimo, dall’art. 1 comma 45 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

La legge di bilancio 2023 non è intervenuta su tale agevolazione, se non con riferimento alla proroga di quella specifica prevista in relazione agli investimenti nel **Mezzogiorno**.

Fino al 2022, si ricorda, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo era pari al **20%**, nel limite di 4 milioni di euro.

A norma del comma 203-*bis* dell’art. 1 della L. 160/2019, il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 comma 200 della L. 160/2019 è riconosciuto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al **10%**, nel limite massimo annuale di **5 milioni**.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il summenzionato credito d’imposta è però riconosciuto in misura “**maggiorata**” al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni

del **Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Nello specifico, tale credito d'imposta è riconosciuto, anche per il 2023, in misura pari al (art. 244 del DL 34/2020 e art. 1 comma 185 della L. 178/2020):

- **25%** per le grandi imprese;
- **35%** per le medie imprese;
- **45%** per le piccole imprese.

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (UE) 651/2014, in particolare dall'art. 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".

La proroga al 2023 per tale credito d'imposta "potenziato" è stata disposta dall'art. 1 comma 268 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Il credito d'imposta per attività di **innovazione tecnologica** è poi riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al **10%**, nel limite massimo di 2 milioni;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al **5%**, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-*ter* della L. 160/2019).

Il credito d'imposta per attività di **design e ideazione estetica** è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-*quater* della L. 160/2019).

In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o** di **innovazione digitale 4.0**, il credito è riconosciuto:

- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (art. 1 comma 203-*quinquies* della L. 160/2019);
- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (art. 1 comma 203-*sexies* della L. 160/2019).

La tabella di seguito riepiloga la misura dell’agevolazione:

Credito d’imposta	**2023**	**2024**	**2025**	**dal 2026 al 2031**
R&S	10%, max 5 milioni (salvo credito “potenziato” per il Mezzogiorno)	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni
Innovazione tecnologica	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	–

Design e ideazione estetica	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	–
Innovazione 4.0 e green	10%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	–

(MF/ms)